

LE TRE PROCEDURE

SISTEMA GENERALE

Per esercitare stabilmente in un altro Stato Ue una professione regolamentata, si fa domanda all'autorità del Paese ospitante (individuata grazie al centro di assistenza di origine), che verifica il livello della qualifica secondo i criteri della direttiva 2005/36/Ce.

Iter e tempi

Ricevuta la domanda, l'autorità ne conferma la ricezione entro un mese e deve decidere entro quattro mesi. Se lo Stato in cui si è ottenuta la qualifica non regola la professione né la formazione, l'autorità può chiedere che si dimostri di aver esercitato la

professione per almeno due anni nel corso degli ultimi dieci. Sostanziali differenze di formazione possono essere colmate dall'esperienza professionale e/o da formazioni complementari. L'autorità può quindi richiedere una prova attitudinale o un tirocinio di adattamento (di massimo tre anni).

RICONOSCIMENTO AUTOMATICO

Solo per sette professioni (medico, infermiere, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista, architetto) i requisiti minimi di formazione sono stati "armonizzati" nell'Unione. Occorre avere la qualifica indicata per lo Stato membro nell'allegato V della direttiva 2005/36/Ce.

Iter e tempi

Se la formazione è precedente alla data riportata nella direttiva, e non è conforme ai requisiti, serve un'attestazione dello Stato di origine sull'esercizio dell'attività. La qualifica rientra nel regime di riconoscimento automatico dei diplomi: lo Stato ospitante non può

controllare la formazione e richiedere documenti per specificarne il contenuto. L'autorità conferma la ricezione entro un mese e deve decidere entro tre. Se formazione ed esperienza non corrispondono ai livelli previsti, può chiedere una prova attitudinale o un tirocinio (di massimo tre anni).

TESSERA PROFESSIONALE

Alcune professioni (infermiere, farmacista, fisioterapista, guida alpina, agente immobiliare), invece delle procedure standard, possono fruire della tessera europea: una procedura online più facile e rapida, in cui è il centro dello Stato di origine a valutare in primis i documenti.

Iter e tempi

L'autorità del Paese di origine conferma entro una settimana la ricezione della domanda e poi ha un mese per esaminarla e inoltrarla al Paese ospitante. Che valuta e decide entro tre mesi (due mesi per farmacisti e infermieri con riconoscimento automatico).

In caso di esercizio temporaneo della professione, la decisione arriva entro tre settimane. Se lo Stato di destinazione non decide entro i termini, le qualifiche sono tacitamente riconosciute. Possono essere richieste misure compensative (prova o tirocinio attitudinale).